

COMUNE DI CASALEONE (VR)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizi e forniture

GESTIONE SERVIZI "OPERAZIONI CIMITERIALI"
NEL CIMITERO DEL COMUNE DI CASALEONE

– ANNI 2 –

(RINNOVABILI DI ULTERIORI 2 E CON PROROGA DI MESI 6)

(CIG _____)

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Importo del contratto. Criterio di aggiudicazione
- Art. 4 - Prescrizioni generali
- Art. 5 - Rifiuti cimiteriali
- Art. 6 - Tempi di intervento
- Art. 7 - Invariabilità dei prezzi
- Art. 8 - Altri obblighi dell'appaltatore
- Art. 9 - Garanzia dello svolgimento del servizio
- Art. 10 - Danni causati dagli utenti
- Art. 11 - Responsabilità verso terzi
- Art. 12 - Obblighi assicurativi
- Art. 13 - Cauzioni
- Art. 14 - Subappalto, divieto di cessione
- Art. 15 - Disposizioni relative al personale impegnato nell'appalto
- Art. 16 - Disposizioni a tutela e sicurezza dei lavoratori
- Art. 17 - Penalità
- Art. 18 - Verifiche e controlli
- Art. 19 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 20 - Forma del contratto - Documenti costitutivi
- Art. 21 - Recesso
- Art. 22 - Risoluzione del contratto
- Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 24 - Cessazione anticipata
- Art. 25 - Disposizioni inerenti l'esecuzione dell'appalto
- Art. 26 - Spese ed oneri fiscali
- Art. 27 - Trattamento dei dati personali
- Art. 28 - Domicilio dell'appaltatore
- Art. 29 – Duvri
- Art. 30 – Foro competente
- Art. 31 – Rinvii normativi

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio/la fornitura di GESTIONE DELLE CERIMONIE FUNEBRI – TUMULAZIONI – ESTUMULAZIONI – INUMAZIONI – ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI CASALEONE (VR).

Descrizione servizio nel dettaglio:

1. **GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI**

svolgimento delle cerimonie funebri all'interno del cimitero comunale, ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni, ecc.), coadiuvare il personale dell'impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre e trasportarlo alla sepoltura; qualora le imprese di pompe funebri si limitino alla consegna del feretro al cancello, l'affidatario provvederà ad organizzare con proprio personale il trasporto interno; consegna dei documenti all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune; tenuta registri cimiteriali; sepoltura salme a mezzo di inumazione o tumulazione. Esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali e ceneri, smaltimento rifiuti; interventi straordinari derivanti da motivi igienico-sanitari richieste dal Comune e non commissionate da privati.

Il presente Capitolato forma parte integrante e sostanziale del contratto.

Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.

L'affidamento è regolato dal presente Capitolato Speciale, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90), dalla L.R. n. 18 del 04.03.2010, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 81/2008, dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio siano applicabili alle attività, prestazioni e lavori posti in essere.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della L.R. n. 18 del 14.03.2010 non sono ammesse alla gara ditte di onoranze funebri.

Art. 2
Durata dell'appalto

Il servizio avrà la seguente durata di ANNI 2 (RINNOVABILI DI ULTERIORI 2 E CON PROROGA DI MESI 6), con inizio il 01.01.2019, precisando che la data di inizio appalto potrebbe essere soggetta a modifiche in caso di mancato perfezionamento della gara o dei controlli previsti per legge entro il 31.12.2018, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 18 e 19 e gli altri espressamente previsti nel presente capitolato o nel contratto.

Non è richiesto alcun preavviso o notifica alla scadenza del contratto. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

Art. 3
Importo del contratto. Criterio di aggiudicazione

L'importo complessivo dell'appalto in relazione al periodo di affidamento (54 mesi comprensivi di eventuale rinnovo e proroga) è di € 72.180,00, circa €. 16.040,00 annui I.v.a. esclusa, moltiplicato per gli anni di durata

del contratto da aggiudicare, 4 anni oltre mesi 6 di proroga (€ 16.040,00 per anni 4 + € 8.020,00 per mesi 6 di proroga), inferiore alla soglia comunitaria di euro 221.000,00, oltre ad € 2.250,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo è determinato come segue:

- € 72.180,00= (corrispondenti a netti € 16.040,00=/anno) per l'esecuzione delle prestazioni di necroforia di cui ai prezzi unitari di cui all'allegato Foglio Patti e Condizioni.

L'affidamento verrà effettuato con il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso sull'offerta a prezzo unitari come indicati nel Foglio Patti e Condizioni.

L'offerta dovrà essere formulata compilando lo schema di offerta secondo le prescrizioni della lettera - invito tenendo come riferimento il prezzo indicato. La somma dei prezzi costituirà il ribasso offerto e prezzo contrattuale d'aggiudicazione. Essa dovrà essere espressa in cifre e lettere. Non sono ammesse offerte in aumento.

I prezzi delle prestazioni/operazioni cimiteriali e necroscopiche, diminuiti dello sconto offerto in sede di gara, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente.

Detti prezzi si intendono comprensivi degli oneri per il ricevimento dei feretri e la tenuta dei registri, di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'Affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le fatture, debitamente vistate dal Responsabile del servizio, verranno liquidate entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 4 Prescrizioni generali

Nell'esecuzione del servizio l'Affidatario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- è obbligo dell'Impresa nominare un responsabile reperibile telefonicamente 24 ore su 24;
- i prodotti chimici utilizzati dovranno essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità;
- tutte le operazioni che verranno svolte in presenza di utenza pubblica, familiari dei defunti ecc., dovranno essere improntate al decoro ed al massimo rispetto nei confronti dei defunti e dei familiari stessi;
- il servizio dovrà essere svolto con tempestività ed efficienza oltreché decoro negli indumenti di lavoro (sui quali dovrà comparire cartellino di riconoscimento). I dispositivi individuali di protezione e le attrezzature dovranno essere pulite, decorose ed efficienti;
- il comportamento degli operatori non dovrà essere tale da indurre i familiari ad elargire mance, compensi e simili, né tanto meno da procacciarsi lavoro di interesse personale. L'occupazione di aree di lavoro per l'esecuzione dei servizi non dovrà creare disagio nell'uso ed accessibilità del complesso cimiteriale.

L'Affidatario programmerà ed effettuerà i servizi richiesti nel rispetto del presente Capitolato Speciale, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l'efficienza dei servizi cimiteriali, impiegando il tempo necessario senza dar luogo a rilievi da parte dell'Ufficio competente.

Qualora fosse richiesta l'esecuzione di servizi oltre il normale orario di apertura dei cimiteri, il servizio dovrà comunque essere assicurato, senza che la Ditta, per tale fatto, possa richiedere indennizzi o compensi extra rispetto a quanto fissato dall'offerta.

Inoltre, l'Affidatario dovrà, senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle maggiori prescrizioni che il Comune o le autorità competenti, nel pubblico interesse, ritenessero di imporre per ragioni di profilassi di malattie infettive.

La Ditta, su motivata richiesta del Comune, dovrà sostituire il personale che eventualmente si ponesse in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 5 Rifiuti cimiteriali

L'Affidatario dovrà provvedere con proprio personale a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in ordine alle operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dagli interventi di esumazioni, estumulazioni.

Art. 6 Tempi di intervento

Per l'espletamento dei servizi sopra riportati la Ditta affidataria dovrà assicurare l'intervento del proprio personale addetto entro 24 ore dalla richiesta per interventi normali, ed entro 5 ore dalla richiesta per interventi urgenti.

Art. 7 Invariabilità dei prezzi

I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per la durata del contratto.

Art. 8 Altri obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto. Nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. **I servizi dovranno essere effettuati dal LUNEDI' al SABATO MATTINA.** Con adeguato anticipo e motivazione, fatto salve esigenze urgenti di igiene e sanità pubblica, può essere richiesto l'intervento straordinario nella giornata di SABATO POMERIGGIO E DOMENICA.

L'appaltatore garantisce la gratuità di n. 3 operazioni annuali di Esumazioni ordinarie o straordinarie e n. 2 Estumulazioni ordinarie o straordinarie. In caso di numero inferiore effettuato nell'anno, le rimanenti gratuitamente, saranno sommate all'anno successivo.

Art. 9 Garanzia dello svolgimento del servizio

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l'impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'affidataria del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune, il servizio/fornitura non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora l'impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il Comune di Casaleone (VR) potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali nonchè, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Art. 10 Danni causati dagli utenti

Per i danni causati a beni di proprietà dell'affidatario da parte degli utenti, l'appaltatore dovrà rivalersi direttamente su chi ha causato il danno previa comunicazione scritta, del fatto accaduto, all'Amministrazione Comunale entro 24 ore dall'accaduto.

Art. 11 Responsabilità verso terzi

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o nell'esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia. L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia. Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 12

Obblighi assicurativi

L'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, è tenuta a costituire idonea garanzia assicurativa per la copertura di tutti i danni derivati dal presente appalto.

In particolare, l'appaltatore, prima delle sottoscrizioni del contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa RCT/O valida per l'intera durata del contratto con i seguenti massimali:

RCT/O massimale unico non inferiore a 1.000.000 Euro.

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13

Cauzioni

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo posto a base di gara - Euro 72.180,00= netti (pari a circa Euro 18.045,00=/annui ed Euro 9.022,5 per mesi 6 di proroga l.v.a. esclusa) -, salve le riduzioni ivi previste al comma 7.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario del contratto, ad esclusione delle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La "garanzia definitiva", rilasciata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, deve essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ed indicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio di illuminazione votiva.

Le garanzie fideiussorie previste dal presente Capitolato devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (rif. D.M. 19.01.2018 n. 31, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 16/L in data 10.04.2018, serie generale n. 83).

Art. 14

Subappalto, divieto di cessione

E' vietata ogni forma di subappalto, nonché ogni forma di cessione, totale o parziale, del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 15

Disposizioni relative al personale impegnato nell'appalto

L'Affidatario dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato. L'Impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzarli per i compiti e le mansioni richieste dal servizio.

Il personale dovrà avere età non inferiore ai 18 anni, essere fisicamente idoneo e munito di autorizzazione sanitaria.

L'Impresa, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze e dimostrarne la regolare assunzione ed il rispetto delle normative retributive e contributive.

Art. 16

Disposizioni a tutela e sicurezza dei lavoratori

L'Affidatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'impresa sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il D. Lgs. 81/2008, nonché adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio/fornitura venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia. L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice. L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

La Ditta è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo. E', pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che l'Affidatario abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto.

Prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà altresì trasmettere al Comune il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al fine di adottare nell'esecuzione di tutte le operazioni e dei procedimenti, le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante opera le ritenute di legge.

Art. 17

Penalità

E' fatto obbligo all'operatore di iniziare il servizio/eseguire la fornitura entro la data prestabilita. In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, assegnando al Concessionario QUINDICI giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento ed ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Concessionario, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura variabile da € 100,00 ad € 2.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del servizio/ fornitura. L'Amministrazione comunale oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui

al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Comune di Casaleone si riserva, ove l'inadempimento comprometta in modo serio i principi di correttezza contrattuale, via sia stato manifesto disservizio o per i casi previsti dalla legge, la facoltà di revocare l'appalto in oggetto senza indennizzo alcuno, previa diffida. Tutte le spese inerenti la nuova procedura di gara e la successiva stipula del contratto saranno integralmente addebitate all'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro, provvedere con interventi sostitutivi all'espletamento dei servizi e compiti non svolti dall'Impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione delle penali di cui al presente Capitolato Speciale.

Art. 18 **Verifiche e controlli**

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio/fornitura ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento .

Art. 19 **Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando (o nella lettera di invito) o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

Art. 20 **Forma del contratto - Documenti costitutivi**

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata o di atto in forma pubblico amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e nei termini disciplinati dal comma 10 del medesimo articolo.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Sono altresì a carico dell'impresa i diritti di segreteria nella misura prevista dalle normative vigenti.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

- 1) il presente CAPITOLATO SPECIALE;
- 2) il FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;
- 3) le DICHIARAZIONI e CERTIFICAZIONI;
- 4) L'OFFERTA ECONOMICA.

Art.21 **Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 **Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 108, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1. L'Ente deve procedere invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Inoltre, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione dettagliata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a QUINDICI giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà QUINDICI giorni da ricevimento per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un'ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l'avvenuta risoluzione.

La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di interruzione del contratto, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- fallimento della Ditta;
- esercizio di attività commerciale all'interno del Cimitero;
- discriminazione degli utenti nella fornitura delle prestazioni oggetto del contratto;
- mancato reintegro, nel termine di due mesi, della cauzione ridotta a seguito di prelievi fatti dal Comune ai sensi del presente Capitolato;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 48 ore;
- stato di insolvenza dell'Affidatario;
- cessione parziale o totale del contratto o sub-affidamento non autorizzato.

Art. 23

Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi..

Art. 24

Cessazione anticipata

Qualora l'Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Impresa fino alla scadenza naturale dell'affidamento, fatta salva la possibilità di adire per il maggior danno nelle sedi competenti.

Art. 25

Disposizioni inerenti l'esecuzione dell'appalto

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

La sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e

della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio/la fornitura, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dello stesso. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell'appalto
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

Art. 26 **Spese ed oneri fiscali**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 27 **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l'Amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.

Art. 28 **Domicilio dell'appaltatore**

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Art. 29 **Duvri**

Il datore di lavoro committente ha elaborato un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare *(o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo)* i rischi da interferenze.

Art. 30 **Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all'accordo bonario, saranno definite applicando il combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Organo competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento è il T.A.R. Veneto, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010). A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Agli effetti del rapporto di cui al presente Capitolato l'Aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune.

Art. 31 **Rinvii normativi**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.

Casaleone, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvia Giardini
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*

